

# REGOLAMENTO

ASSEMBLEARE ED ELETTORALE



---

**BANCA**  
DI CREDITO COOPERATIVO  
**PALESTRINA**

---

D A L 1 9 0 9



# CAPO I

## DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1) Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca.

# CAPO II

## CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

### Art. 2) Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolo, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione è allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per la illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali, le sedi distaccate della Banca e sul sito della Banca, deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione.

### Art. 3) Luogo e tempo dell'adunanza

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

### Art. 4) Pubblicità dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno 15 giorni prima di quello fissato dall'Assemblea. In alternativa il C.d.A. può

disporre l'invio ai soci con mezzi che ne garantiscono la prova del ricevimento.

2. Qualora l'avviso sia pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l'avviso stesso è trasmesso – via posta ordinaria (od elettronica, via telefax o mediante consegna) – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci. La documentazione riguardante i punti all'ordine del giorno è messa a disposizione presso la sede sociale e le sedi distaccate, nei termini di legge.
3. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali, nelle sedi distaccate e sul sito della Banca.

# CAPO III

## RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

### Art. 5) Deleghe di voto

1. In conformità al disposto del terzo comma dell'art. 25 dello statuto il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i membri del consiglio di amministrazione, il direttore della Banca e, ove presenti, i preposti alle succursali e delle sedi distaccate della Banca.
2. L'autenticazione della firma è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari

# CAPO IV

## COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

### Art. 6) Legittimazione all'intervento in assemblea

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea.

### **Art. 7) Verifica degli intervenuti**

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.
2. L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio una scheda di voto di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il tipo di scheda consegnatagli; costui appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

### **Art. 8) Presidente dell'assemblea**

1. Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell'art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall'assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

### **Art. 9) Verifica del quorum costitutivo**

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica

ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.

2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

### **Art. 10) Apertura dei lavori**

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti, comunque non inferiore a cinque e sempre in numero dispari. Gli scrutatori eleggono tra loro, a maggioranza, il Presidente.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

# CAPO V

## DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

### Art. 11) Illustrazione delle materie da trattare

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di un'ora, mentre l'illustrazione delle relazioni del collegio sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di 15 minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

### Art. 12) Discussione

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

# CAPO VI

## VOTAZIONI ASSEMBLEARI

### SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 13) Operazioni preparatorie

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8 ed accerta, anteriormente ad ogni votazione per alzata di mano, il numero dei voti esercitabili dai soci presenti.

#### Art. 14) Organizzazione della votazione

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di am-

ministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

### SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

#### Art. 15) Determinazione del numero di amministratori e diritto di candidarsi

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

#### Art. 16) Commissione elettorale

1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il consiglio di amministrazione nomina, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 15, una commissione elettorale composta da 5 persone diverse dai consiglieri, scelti anche tra il personale della Banca.
2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
3. I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

#### Art. 17) Presentazione delle candidature

1. Qualsiasi candidatura, sia ad una singola carica che all'interno di una lista di candidati, deve essere presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e deve pervenire presso la sede sociale entro 20 giorni lavorativi bancari anteriori a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.
2. Il modulo di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:
  - a. l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;

- b. l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
  - c. l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
  - d. l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19;
  - e. la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
  - f. l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.
3. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
  4. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione di più liste di candidati e con separata indicazione di quelli candidatisi come presidente, vice presidente, consigliere, presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo o supplente, proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».
  5. Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

#### **Art. 18) Pubblicazione dei nominativi dei candidati**

1. L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sul sito della Banca nella rete Internet.
2. Ciascun socio candidato può ottenere i nomi e i cognomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

#### **Art. 19) Requisiti per candidarsi come amministratore, sindaco, proboviro**

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale 9 crediti formativi, con un minimo annuale di 2 crediti formativi. Per gli amministratori al primo mandato i crediti da conseguire sono determinati in numero di 13.

Il Consiglio Nazionale di Federcasse attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.

3. Al fine di favorire una composizione dell'organo rispondente alle esigenze di esperienza, competenza e ricambio del governo della società, il consiglio d'amministrazione e i soci presenteranno liste di candidati che non abbiano già ricoperto la carica di amministratore presso la società per 5 mandati consecutivi. Agli effetti del computo del numero di mandati, la carica di Presidente e componente del consiglio d'amministrazione non si cumulano. In ogni caso non è possibile essere candidati quando si sono raggiunti i 10 mandati consecutivi come amministratore e come Presidente del consiglio d'amministrazione.
4. Ciascuna candidatura alla carica di amministratore, diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 7% per cento dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può concorrere a presentare uno o più candidati fino al numero massimo dei componenti il consiglio di amministrazione o una sola lista e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati o per la lista da lui sottoscritta. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5.
5. Si possono candidare alla carica di presidente del collegio sindacale, sindaco effettivo e sindaco supplente i soci aventi requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto.
6. Si possono candidare alla carica di proboviro effettivo, proboviro supplente i non soci aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge per gli amministratori.

#### **Art. 20) Modalità di votazione**

1. Conformemente al primo comma dell'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.
2. L'elezione, con votazione segreta, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei proboviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia nel caso in cui sia stata presentata una sola lista di candidati o si debbano integrare gli organi sociali, l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che l'elezione di tali cariche sociali avvenga mediante votazione palese.
3. Il socio, appena prima di entrare nella cabina elettorale, riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 7. In caso di utilizzo

parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi dal deporre nell'urna le schede inutilizzate.

4. Il voto è espresso apponendo una croce, o altro segno idoneo alla lettura con sistemi informatizzati, a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome e il nome delle persone non candidate entro il termine previsto nel 1° comma dell'art. 17 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita. Il voto espresso alla lista si intende attribuito a tutti i candidati compresi nella lista.
5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

## CAPO VII

### SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

#### Art. 21) Scrutinio

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea. Se il Presidente è anch'egli candidato, la decisione in merito alle eventuali singole contestazioni spetta al Presidente degli scrutatori, nominato secondo il disposto dell'art.10, comma 2.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
5. La persona non candidata, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l'accettazione dell'incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

#### Art. 22) Proclamazione

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti nel rispetto delle previsioni dell'art. 32 dello statuto. A parità di voti viene eletto il più anziano di età.

## CAPO VIII

### CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

#### Art. 23) Chiusura dei lavori

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

#### Art. 24) Pubblicità dei lavori

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

## CAPO IX

### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 25) Modificazioni del regolamento

1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.
2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.
3. I soci, pari ad un decimo della compagine sociale, possono depositare presso la sede sociale, ogni anno entro fine gennaio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce le loro firme autenticate ai sensi del primo comma dell'art. 5. Il consiglio di amministrazione, verificata

la regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

#### **Art. 26) Pubblicità del regolamento**

1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

#### **Art. 27) Disposizione transitoria**

Al fine di consentire la concreta applicazione dell'art. 54 dello statuto sociale rubricato "Disposizioni transitorie specifiche", per il tempo in cui risulterà vigente, si derogano, laddove con esso contrastanti, le norme di cui alla sezione seconda - elezioni delle cariche sociali, del Capo VI del presente regolamento e si applica il sopracitato art. 54 dello statuto sociale.





---

**BANCA**  
DI CREDITO COOPERATIVO  
**PALESTRINA**

---

**SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE**

**Palestrina** - Viale della Vittoria, 21

—

**DIVISIONE AMMINISTRATIVA**

**Galliciano nel Lazio** - Via Aldo Moro, 85

—

**FILIALI**

**Palestrina** - Piazza Santa Maria degli Angeli, 6

**Palestrina** - San Rocco - Viale Pio XII, 135

**Cave** - Via Albert Einstein

**Labico** - Via Roma, 64

**Genazzano** - Piazza della Repubblica, 8/11

**Zagarolo** - Via Valle del Formale, 9

**Laghetto - Montecompatri** - Via Lago di Bolsena, snc

**Galliciano nel Lazio** - Via Aldo Moro, 85

**Tivoli** - Piazzale delle Nazioni Unite, 2/4

**Tivoli - Villa Adriana** - Via Rosolina, 75/a

**Roma - Ponte di Nona** - Viale Francesco Caltagirone, 366/368

**Guidonia Montecelio** - Piazza Cornelia, snc

**Velletri** - Via dei Volsci, 71

**Affile** - Piazza San Sebastiano, 2

**Subiaco** - Via Giacomo Matteotti, 19

**Agosta** - Viale Trieste, 78

**Marano Equo** - Piazza Dante, 3



[www.bccpalestrina.com](http://www.bccpalestrina.com)